



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica

<https://rivista.camminodiritto.it>



LA CHIESA, MCCARRICK E I POTERI DEL PONTEFICE CONTRO I REATI GRAVI

Qual è la sanzione cui vanno incontro i religiosi riconosciuti colpevoli di pedofilia? È possibile per la Chiesa punire sacerdoti residenti in altri Stati?

di **Saverio Setti**

ALTRO - DIRITTO CANONICO
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Pubblicato, Domenica 17 Febbraio 2019

In vista del prossimo summit sugli abusi che si terrà in Vaticano dal 21 al 24 febbraio, papa Francesco ha dato un forte segnale privando prima della porpora cardinalizia e poi della qualità di religioso Theodore Mc Carrick, arcivescovo emerito di Washington, a seguito della sua condotta sessualmente inappropriata con giovani seminaristi e sacerdoti maggiorenti.

Qual è la sanzione cui vanno incontro i religiosi riconosciuti colpevoli di pedofilia? È possibile per la Chiesa punire sacerdoti residenti in altri Stati?

Un religioso è, in primo luogo, sottoposto alle leggi dello Stato territoriale in cui risiede, quindi egli risponde civilmente e penalmente per gli atti che pone in essere come chiunque altro.

Oltre al diritto nazionale egli, però, è sottoposto alle norme di diritto canonico. Queste pongono, in capo al religioso diritto ed obblighi, presidiati da pene anche assai inflittive.

Una delle pene più gravi infliggibili ai religiosi è la riduzione allo stato laicale. Essa è disposta dall'art. 290 del codice di diritto canonico, norma che, pur riconoscendo che la sacra ordinazione non diviene mai nulla, impone, tra gli altri casi, la riduzione allo stato laicale mediante la pena di dimissione inflitta legittimamente a causa di un grave delitto commesso dal chierico.

Secondo l'interpretazione della congregazione per la dottrina della fede l'avvio del procedimento deve attivarsi d'ufficio in tutti i casi in cui, cito, «qualche sacerdote, a causa della sua vita perversa o per errori nella dottrina, o per qualche altra grave causa sembri, dopo necessaria indagine, da ridursi allo stato laicale».

Quali sono questi gravi casi? Di massima includono l'apostasia, l'eresia e lo scisma, la profanazione dell'eucarestia, la violenza o l'uccisione del pontefice, i casi gravi in cui il confessore sollecita il penitente a commettere atti sessuali e gli atti sessuali, in violazione del sesto comandamento, fatti con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con minori al di sotto dei sedici anni. Ed è proprio per queste accuse che Mc Carrick è stato ridotto allo stato laicale. Cioè perché, come riportato dal rescritto della sede apostolica l'accusato «ha dato sollecitazione in Confessione e violato il Sesto Comandamento del Decalogo con minori e adulti, con l'aggravante dell'abuso di potere».

Vediamo qual è il procedimento di riduzione.

L'attività di investigazione, avviata d'ufficio dal superiore del sospettato, è condotta dall'arcidiocesi da cui dipende il sospettato oppure da una commissione nominata ad hoc dalla sede apostolica. Nel corso della stessa il Pontefice può assumere misure cautelari inappellabili nei confronti dell'indagato quali, ad es. la sospensione a divinis o l'ordine di condurre una vita di preghiera e penitenza.

Questa investigazione, per disposizione delle autorità vaticane, non ha i caratteri di un procedimento giurisdizionale. Cionondimeno deve contenere tutti gli elementi di prova, comprese le testimonianze, tutti i precedenti e le anamnesi dell'indagato, oltre alla sua situazione familiare, i suoi usi e costumi, gli studi compiuti, le relazioni di medici, psicologi e psichiatri ed una relazione dei superiori in cui sono indicati mancanza di adattamento al ministero, difficoltà o crisi nella vita dello spirito o nella stessa Fede, errori circa il celibato e il sacerdozio, costumi dissoluti, e cose simili.

Terminata l'indagine l'accusato ha possibilità di farsi interrogare e presentare memorie o documenti e, quindi, il fascicolo è trasmesso al Congresso della Congregazione per la dottrina della Fede che, se il caso, emette un decreto penale di condanna. Questo è ricorribile dal condannato presso una diversa sessione dello stesso congresso. Nel nostro caso la sessione quartam feriam ha confermato tutti i capi di imputazione e la relativa condanna. La sentenza è, infine, trasmessa al Pontefice che, apponendovi la firma, la rende res iudicata e quindi inappellabile.

Naturalmente, nel caso in cui l'accusato rivesta qualifica vescovile o cardinalizia, questa dovrà preventivamente essere revocata, tramite procedimento di deposizione motu proprio del pontefice.

La riduzione allo stato laicale comporta varie conseguenze negative per il condannato. In primo luogo il sentimento di squalifica sociale che lo colpisce, secondariamente la perdita di tutte le posizioni soggettive connesse ai sacramenti, e, infine, la perdita di buona parte del sostegno da parte del Vaticano, compreso quello economico.

La pena della riduzione allo stato laicale, infine, normalmente concorre con altre sanzioni. Nel caso in questione non solo la violazione del sesto comandamento con un minore comporta la riduzione allo stato laicale, ma ad essa si accompagna la scomunica latae sententiae riservata alla Santa Sede per il sacerdote che in confessione assolve il proprio complice in questo peccato e rende, altresì, invalida l'assoluzione.